REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI PATROCINIO COMUNALE

Art. 1

Il Patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative di interesse comunale promosse da Associazioni, Enti e Società vari.

Art. 2

La manifestazione o l'iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, è ammessa al patrocinio nei casi in cui:

- contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza bustese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- sia legata alle tradizioni locali;
- abbia carattere nazionale o internazionale;
- sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere partitiche o sindacali.

La concessione di Patrocinio comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto nel successivo articolo 3.

Art. 3

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere:

- l'eventuale erogazione di contributi economici;
- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, i soggetti che intendano usufruirne, devono farne richiesta nella stessa domanda di concessione di patrocinio almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa.

Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso del codice fiscale dell' Ente, dell' Associazione, ecc. richiedente.

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dall'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso.

Al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute.
Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 4

Per ottenere il Patrocinio, l'Associazione, il richiedente dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 5

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Città di Busto Arsizio".

La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'ufficio competente all'istruzione della pratica di Patrocinio.

Art. 6

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citata la Città di Busto Arsizio.

Art. 7

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purchè la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2006.